

Sent. 10.115/06
Rep. 7616/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N. Reg. 81651/04

ANNO 2006

Sezione tredicesima civile

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, composta dal signor
magistrato

Dott. G.GALLI Giudice

Visto l'art. 281 c.p.c. quinquies

Vista le comparse conclusionali

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 81651/04 promossa da:

[redacted] ex amministratore, rappresentato e difeso
dall'avv. [redacted] con studio legale in via [redacted]

ATTORE

Contro

COND. [redacted] in persona

dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]

[redacted] con studio legale in via [redacted]

ef [redacted]

CONVENUTO

A.L.

in punto a: pagamento somme

FATTO e DIRITTO

Dato atto che l'attore in data 31.01.2001 ha effettuato il passaggio di consegne per il Condominio [REDACTED] (Condominio), da lui amministrato, consegnando n.23 documenti di cui all'elenco sub. 1;

Considerato che l'attore riferisce di avere inoltre consegnato in data 09.02.2001 il conteggio di dare-avere, dal quale risultava una pretesa di credito nei confronti del Condominio di L. [REDACTED]

Rilevato che dal bilancio consuntivo 01.05.1999- 30.04.2000, secondo la prospettazione dell'attore risultava un credito dello stesso; il debito complessivo, secondo il difensore dell'attore, è pari a [REDACTED] oltre interessi legali;

Considerato che il Condominio, tramite il proprio difensore, lamenta che la pretesa attorea è destituita da ogni fondamento e in nessun modo l'attore ha provato di aver anticipato le somme nell'interesse del Condominio;

Rilevato che il difensore del Condominio sottolinea come vi sia stata una azione giudiziaria per obbligare l'ex amministratore alla riconsegna dei documenti (sentenza n.8338/02) e che la revoca dell'ex amministratore sia intervenuta con una assemblea straordinaria convocata direttamente dai condomini;

Considerato che il difensore del Condominio lamenta che nessun pagamento è stato effettuato per contanti dall'attore, non vi è traccia negli estratti conti bancari di versamenti attribuibili all'attore;



Considerato che la giurisprudenza stabilisce che l'anticipazione delle spese con esborso di somme personali da parte dell'amministratore deve essere provata dall'attore (ad esempio mediante assegni o bonifici dal proprio conto corrente personale), potendosi altrimenti prospettare esborsi provenienti da fonte diversa (quali ad esempio dal conto corrente condominiale in passivo , ovvero acconti di altri ecc.); la mera esposizione contabile di un saldo negativo nel rendiconto della gestione resta un dato neutro di per sé inidoneo ad avvalorare il fatto che l'amministratore abbia effettuato esborsi con somme proprie a cui non è tenuto (in tal senso Trib. Milano Sez.Civile n.11605 - 08.10.2004 G.u. Raffaele D'ISA);

La memoria conclusionale del convenuto è fondata. Questo Giudice Civile non intende discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale dell'VIII Sezione del Trib. Milano; l'amministratore cessato dall'incarico che chieda al Condominio il rimborso delle somme anticipate nel corso della sua gestione , deve non solo presentare i dati contabili finali della sua attività , ma accompagnare necessariamente la sua domanda con tutti i documenti giustificativi della sua pretesa;

La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe , così decide:

- 1) Respinge la domanda attorea;
- 2) Spese compensate.



3) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 21.08.2006

IL GIUDICE



TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
13 SET. 2006
IL CANCELLIERE

Caterino Luciani